

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

13° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 1989

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente PAGANI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (1292), d'iniziativa del deputato Botta e di altri deputati, approvato dalla Camera dei deputati

«Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente» (256), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori

«Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo» (391), d'iniziativa del senatore Fabbri e di altri senatori

«Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico» (1183), d'iniziativa del senatore Zanella e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5
BOATO (<i>Fed. Eur. Ecol.</i>)	4, 5
BOSCO (<i>DC</i>), <i>relatore alla Commissione</i>	4
CUTRERA (<i>PSI</i>)	3, 4
FERRARI, <i>sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	5

I lavori hanno inizio alle ore 18,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«**Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo**» (1292), d'iniziativa del deputato Botta e di altri deputati, approvato dalla Camera dei deputati

«**Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente**» (256), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori

«**Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo**» (391), d'iniziativa del senatore Fabbri e di altri senatori

«**Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico**» (1183), d'iniziativa del senatore Zanella e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», d'iniziativa dei deputati Botta ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati; «Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente», d'iniziativa dei senatori Libertini ed altri; «Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo», d'iniziativa dei senatori Fabbri ed altri; «Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico», d'iniziativa dei senatori Zanella ed altri.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta antimeridiana. Ricordo che nel corso di tale seduta è stato approvato, con le modifiche apportate dai subemendamenti approvati nel corso della stessa seduta, il testo dell'articolo 9 proposto dal relatore.

Passiamo ora all'esame dell'emendamento, proposto dal senatore Cutrera, tendente ad inserire, dopo l'articolo 9, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 9-bis.

1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito in bacini idrografici.

Ai fini della presente legge i bacini idrografici sono classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

2. I bacini di rilievo nazionale e interregionale sono delimitati provvisoriamente come da cartografia allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 1977. Eventuali variazioni sono disposte ai sensi dell'articolo 4, lettera b), della presente legge.

3. Le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla delimitazione dei bacini di propria competenza.

CUTRERA. Signor Presidente, l'articolo 9-bis da me proposto tende a riformulare il testo dell'articolo 13, anticipando nella successione delle norme le disposizioni in esso contenute. Infatti, al comma 1 dell'articolo 13 si legge: «Ai fini della presente legge i bacini idrografici sono di rilievo nazionale, interregionale e regionale». Poi, al comma 2 del medesimo articolo, si elencano i bacini di rilievo nazionale.

Vorrei inoltre richiamare l'attenzione della Commissione anche sul disposto dell'articolo 28 poichè, dopo aver stabilito al comma 1 dell'articolo 13 che la delimitazione dei bacini ricomprende l'intero territorio nazionale, la questione della delimitazione dei bacini è affrontata all'articolo 28. Il comma 1 di tale articolo infatti recita: «I bacini di rilievo nazionale e di rilievo interregionale sono delimitati provvisoriamente come da cartografia allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977».

Al proponente è sembrato pertanto opportuno operare un raccordo tra gli articoli 13 e 28 per evitare di affrontare in due norme separate la questione della delimitazione dei bacini. Quindi, al comma 1 dell'articolo aggiuntivo da me proposto si legge: «L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito in bacini idrografici». Al punto successivo si stabilisce: «Ai fini della presente legge i bacini idrografici sono classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale», non modificando in questo modo la sostanza di quanto disposto al primo comma dell'articolo 13.

La prima parte del comma 2 dell'articolo aggiuntivo da me presentato, ripropone poi sostanzialmente il primo comma dell'articolo 28: «I bacini di rilievo nazionale e interregionale sono delimitati provvisoriamente come da cartografia allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 1977». Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo aggiuntivo 9-bis contiene invece un'innovazione rispetto al testo del comma 1 dell'articolo 28. Ho infatti ritenuto opportuno aggiungere: «Eventuali variazioni sono disoste ai sensi dell'articolo 4, lettera b), della presente legge». La ragione di tale aggiunta è da ricercare nell'avverbio «provvisoriamente» usato nel primo periodo. Mi sembra infatti ovvio che, avendo parlato di delimitazione in senso provvisorio, si debba poi dare un'indicazione in senso definitivo, e la risposta a questo è da ricercare all'interno dell'articolo 4, lettera b), per cui è competenza del Consiglio dei ministri definire tali bacini nella loro perimetrazione definitiva.

Infine, il comma 3 dell'articolo aggiuntivo che propongo recita: «Le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla delimitazione dei bacini di propria competenza». Non viene apportata alcuna innovazione rispetto a quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 28. Comunque, per ragioni di coordinamento, ritengo sia più opportuna questa collocazione, dal momento che anche in questo caso si tratta della questione della delimitazione dei bacini.

Quindi, in definitiva, lo scopo dell'articolo 9-bis è quello di chiarire meglio e coordinare il testo della Camera, rispetto al quale non viene introdotta sostanzialmente alcuna innovazione.

BOATO. Signor Presidente, mi dichiaro favorevole a quanto proposto dal senatore Cutrera.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Vorrei che il senatore Cutrera chiarisse ulteriormente il significato dell'insieme delle sue proposte emendative poichè, anche in relazione all'elenco dei bacini previsto all'articolo 13, dobbiamo avere ben presente la portata complessiva delle modifiche proposte.

CUTRERA. L'articolo 9-bis, che propongo di introdurre, ha uno scopo esclusivamente di sistemazione organica delle norme; non modifica nulla, nè comporta nuove classificazioni dei bacini, anzi riafferma, al punto 1, il criterio che l'intero territorio nazionale è ripartito in bacini idrografici (è un concetto già presente nel disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera), e che, come si dispone nell'articolo 13, comma 1, «ai fini della presente legge i bacini idrografici sono classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale».

Al comma 2 volevo sottolineare all'attenzione dei colleghi che ho riprodotto la norma contenuta nell'articolo 28 del testo della Camera, aggiungendo che «eventuali variazioni sono disposte ai sensi dell'articolo 4, lettera b), della presente legge».

Al comma 3 dell'emendamento si richiama a sua volta la norma che, nel testo della Camera, è contenuta all'articolo 28, comma 2.

Fino a questo punto, quindi, ho utilizzato normative esistenti per raccordarle ed accorparle all'interno dell'articolo 9-bis.

Si ritiene giusto quello che il relatore chiede, cioè che si operi un collegamento tra questa disposizione e quella successiva che è contenuta nell'emendamento 12.1.

Al comma 1 di tale emendamento si afferma che «sono bacini di rilievo nazionale quelli del Po, dell'Adige, dell'Arno, del Tevere e del Volturno». Anche in questo caso l'indicazione di questi cinque fiumi non è casuale nè innovativa, perchè si recupera quanto disposto all'articolo 14, comma 2, del testo della Camera, nel quale si prevede che ad essi si applicano le disposizioni della presente legge, in attesa di discipline speciali che assicurino la tutela dei suoli anche a fini ambientali. La Camera quindi ha classificato una serie di fiumi considerandoli di rilievo nazionale e per cinque di questi ha previsto una disciplina successiva; bisogna tener conto che si tratta dei fiumi di maggior rilievo.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Pongo la domanda in termini diversi. In realtà l'articolo 28 parla di un'elencazione tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dei bacini nazionali ed interregionali. All'articolo 13 del testo della Camera è previsto un certo numero di bacini nazionali che sono quelli elencati dalla lettera a) alla lettera n). Il problema è di verificare se questa distinzione ha una giustificazione tecnica, altrimenti non capisco perchè richiamiamo il decreto del Presidente del Consiglio. Ridurre i bacini nazionali soltanto a cinque, come di fatto facciamo (perchè questa è la modifica sostanziale che discende da tale impostazione), e portare tutti gli altri

all'interno di bacini interregionali e regionali, mi domando se corrisponda all'impostazione tecnica risultante dal decreto del Presidente del Consiglio sulla base di dati che allo stato non conosco. Se così non è, operiamo una forzatura. Siccome mi risulta che questo elenco di cui all'articolo 13 è stato compilato in base ai dati tecnici richiamati all'articolo 28 e corrisponde esattamente a questi dati, ho il dovere di informarne la Commissione, in modo che si sappia se seguiamo una impostazione corretta oppure no. In linea di massima esprimo il mio assenso non avendo particolari difficoltà, però vorrei avere il tempo per lo meno di verificare la portata di tale decreto, non avendo valutato questi dati.

FERRARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Penso che oggettivamente la questione sia abbastanza complessa anche se l'emendamento 9-bis, come del resto è stato rilevato, in sé è un emendamento neutro, delineando una situazione provvisoria perchè poi saranno le Regioni a definire i livelli regionali dei propri bacini. In altre proposte di modifica che sono state presentate dal senatore Cutrera e dai senatori Cutrera e Golfari, si chiede la soppressione dell'articolo 13: scomparirebbe così l'elenco dei bacini nazionali, eccettuati i cinque citati. Quindi vuol dire che il Ministero dei lavori pubblici non ha più nessuna competenza in quanto i bacini diventerebbero regionali o interregionali. Allora si cancella una struttura di controllo nazionale.

Questo è quanto rileviamo dagli emendamenti che sono stati presentati, soprattutto da quegli emendamenti che, dal punto di vista della struttura, vanno in una direzione diversa rispetto a quanto abbiamo indicato. Allora, proprio perchè disponiamo del tempo sufficiente per fare le opportune valutazioni (già nella seduta antimeridiana mi sono permesso di evidenziare al ministro Ruffolo questa situazione che potrebbe creare dei disagi), è opportuno - avanzo tale richiesta ufficialmente - sospendere brevemente la discussione, per il necessario concerto tra i due Ministeri.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. In questo caso non c'entra il problema dei due Ministeri. La questione è stata chiaramente illustrata.

FERRARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Senatore Bosco, noi dobbiamo risolvere un problema interno.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Non vi sono conflitti tra i due Ministeri.

FERRARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Però di fatto si viene a creare una situazione che non condividiamo.

PRESIDENTE. Al di là di tutte le argomentazioni, il sottosegretario Ferrari ha chiesto una breve sospensione della discussione, una breve pausa di riflessione su questa materia. D'altra parte ritengo che la Commissione, per poter decidere sull'emendamento presentato dal senatore Cutrera, debba quanto meno prendere visione del decreto

ministeriale relativo alla cartografia perchè, almeno io personalmente, se non ho preso visione di tale documento non me la sento di decidere. In un primo momento mi era sfuggito; devo ringraziare il relatore per aver evidenziato questo aspetto che può essere ancora ben inquadrato a condizione che si prenda visione di quel documento.

Accogliendo la richiesta del sottosegretario Ferrari, rinvio la discussione del disegno di legge al nostro esame.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 19.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO